



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
SERVIZI ALLA
DIDATTICA

Decreto prot. 13032 (58) del 23/01/2020

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTO il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il D.M. 31 ottobre 2007, n. 544;

VISTO il D.M. 30 gennaio 2013, n. 47;

TENUTO CONTO del parere favorevole, con osservazioni, della Commissione Affari Generali e Normativi espresso nella seduta del 16 dicembre 2019;

TENUTO CONTO del parere favorevole, con osservazioni, del Comitato Tecnico Amministrativo di espresso nella seduta del 17 dicembre 2019;

VISTA la delibera del Senato Accademico nella seduta del 20 dicembre 2019;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 dicembre 2019;

RITENUTO OPPORTUNO dover procedere alla pubblicazione del *Regolamento di Funzionamento del Presidio Qualità di Ateneo*,

DECRETA

di emanare il *Regolamento di Funzionamento del Presidio Qualità di Ateneo* nel testo di cui all'Allegato 1 del presente decreto.

Firenze, 23 Gennaio 2020

per Il Rettore
Prof. Luigi Dei

f.to Prof.ssa Vittoria Perrone Compagni



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL PRESIDIO QUALITÀ DI ATENEO

ART. 1

Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, la durata e le modalità di funzionamento del Presidio Qualità di Ateneo (PQA) dell'Università degli Studi di Firenze per l'esercizio delle funzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento del sistema universitario.

ART. 2

Competenze e funzioni

1. Il PQA esercita le sue funzioni nell'ambito della Assicurazione della Qualità (AQ) nella didattica, ricerca e terza missione dell'Ateneo con il compito primario di dare attuazione alla politica della qualità definita dagli organi di governo e ai contenuti dei documenti programmatici di Ateneo.
2. Il PQA svolge le seguenti funzioni in autonomia operativa:
 - a. definisce i processi e le procedure di AQ a livello di Ateneo, sovrintendendo al loro svolgimento e al loro monitoraggio;
 - b. promuove la cultura della qualità all'interno dell'organizzazione, sostenendo la realizzazione di iniziative di informazione/formazione in collaborazione con le strutture amministrative di riferimento;
 - c. propone metodi, strumenti e procedure per il raggiungimento degli obiettivi di AQ con particolare riferimento:
 - 1) per la didattica: alle attività relative ai processi di progettazione, monitoraggio e autovalutazione, miglioramento e riesame dei corsi di studio;
 - 2) per la ricerca e per la terza missione: alle attività relative ai processi di monitoraggio e autovalutazione dei dipartimenti;
 - d. supporta i referenti dei corsi di studio e delle strutture didattiche, di ricerca e della terza missione nei rispettivi ambiti di attività per l'implementazione dei processi di AQ;
 - e. svolge attività di *auditing* interno sull'organizzazione della formazione e della ricerca;
 - f. monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati;
 - g. gestisce il flusso documentale in ordine alle procedure di AQ fra gli organi di governo, il Nucleo di Valutazione, i Dipartimenti, le Scuole, i Corsi di studio, le Commissioni paritetiche Docenti-Studenti;



- h. organizza e verifica l'aggiornamento delle informazioni contenute nei documenti ANVUR (SUA-CdS, SUA-RD, Rapporti di Riesame);
 - i. fornisce supporto alle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV);
 - j. riferisce agli Organi di Governo in merito alle procedure di AQ e agli esiti del lavoro svolto fornendo supporto informativo per l'assunzione di decisioni e verifica dell'attuazione delle politiche.
3. In relazione al conseguimento degli obiettivi di qualità, il PQA opera in stretta sinergia con il Nucleo di Valutazione di Ateneo, la Commissione Didattica e la Commissione Ricerca di Ateneo, l'Osservatorio della Ricerca e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, sia a livello di Dipartimento che di Scuola o Corsi di studio.

ART. 3 **Composizione e durata**

1. Il PQA è costituito da:
 - a) un professore coordinatore;
 - b) quattro professori o ricercatori con adeguate competenze in materia di valutazione e assicurazione della qualità della didattica dei corsi di studio, dei dottorati e delle scuole di specializzazione, oltre che in materia di ricerca e terza missione, anche in ambito biomedico;
 - c) due rappresentanti degli studenti.
2. Il Coordinatore e i componenti accademici del PQA sono nominati dal Senato Accademico su proposta del Rettore tra il personale docente e ricercatore a tempo pieno che garantisca un numero di anni di permanenza in servizio pari almeno alla durata del mandato. Restano in carica per tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta consecutiva.
3. I rappresentanti degli studenti sono eletti in occasione delle elezioni studentesche. Restano in carica due anni.
4. La componente accademica che cessa dall'incarico prima della conclusione del mandato è sostituita limitatamente al periodo necessario al completamento del mandato del PQA.
5. Qualora sopravvengano le situazioni di incompatibilità di cui all'art. 5, i componenti accademici sono tenuti a optare per il mantenimento dell'incarico entro 10 giorni dal decreto rettorale di nomina.



ART. 4

Funzioni del Coordinatore

1. Il PQA è coordinato da un docente esperto nella materia che ricopre il ruolo di rappresentante della direzione per la qualità ai sensi delle norme internazionali sull'AQ.
2. Il Coordinatore rappresenta il PQA e ne dirige i lavori, interagendo con gli organi di governo dell'Ateneo, l'ANVUR, il MIUR e le Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) nonché con gli altri organismi pubblici e privati interessati al sistema di AQ.
3. Il Coordinatore convoca e presiede le riunioni del PQA, stabilisce l'ordine del giorno delle sedute e cura l'esecuzione delle decisioni prese.
4. In caso di assenza o impedimento, il coordinatore è sostituito dal decano della componente accademica.

ART. 5

Ineleggibilità e incompatibilità delle cariche

1. Il Coordinatore e i componenti del PQA non possono far parte dei seguenti organi di ateneo: Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione di Ateneo.
2. Non possono altresì ricoprire una delle seguenti funzioni: Presidente o Referente di corso di studio, Presidente di Scuola, Direttore di Dipartimento, Presidente della Commissione paritetica Docenti-Studenti.

ART. 6

Supporto tecnico-amministrativo al PQA

1. Nell'attuazione delle politiche di qualità il PQA è coadiuvato da un apposito ufficio, nominato e/o integrato con Decreto Direttoriale con il compito di espletare le attività di supporto tecnico amministrativo.
2. L'ufficio è costituito da personale tecnico amministrativo (TA) afferente ad aree dell'amministrazione centrale, competente in materia di Qualità e Valutazione, nonché da unità di personale T/A afferenti alle Scuole.
3. L'ufficio assicura il supporto tecnico-amministrativo al PQA attraverso le seguenti azioni:
 - a. raccolta, analisi ed elaborazione dei dati per le procedure di AQ provenienti dai corsi di studio afferenti alle Scuole;
 - b. organizzazione, predisposizione, classificazione e archiviazione di tutti gli atti e documenti del PQA;



- c. implementazione, secondo le diverse competenze, delle azioni promosse dal PQA;
 - d. raccolta e organizzazione dei flussi informativi tra il PQA e gli altri organi e articolazioni dell'Ateneo;
 - e. supporto tecnico-amministrativo ai referenti dei Corsi di Studio, ai Direttori di Dipartimento e ai Presidenti delle Scuole per le attività di AQ del PQA;
 - f. attività di supporto segretariale al PQA.
4. Le funzioni di responsabilità dell'ufficio sono attribuite, con Decreto del Direttore Generale, a personale competente in materia di assicurazione della qualità e valutazione dei sistemi accademici.
 5. I Dirigenti e gli uffici delle aree dell'amministrazione centrale, competenti sui temi oggetto dell'AQ, forniscono all'Ufficio di Supporto del PQA la necessaria collaborazione nell'espletamento delle sue attività.

ART. 7

Organizzazione dei lavori del PQA

1. Al fine di favorire lo svolgimento della propria attività istruttoria, il PQA può articolarsi in gruppi di lavoro organizzati per materia o su argomenti specifici.
2. Al gruppo competente in materia di Didattica partecipano i 5 Docenti e Ricercatori esperti nella materia e i rappresentanti degli Studenti. Partecipa altresì il Presidente della Commissione Didattica, ai sensi dell'art.10, comma 2.
3. Al gruppo competente in materia di Ricerca e Terza missione partecipano i 5 docenti e ricercatori esperti nella materia. Partecipa altresì il Presidente della Commissione Ricerca, ai sensi dell'art.10 comma 2, ed il Presidente di CSAVRI.
4. In relazione a specifici argomenti l'attività dei gruppi può essere integrata dal coordinatore dell'Osservatorio della Ricerca, dai professori o ricercatori che abbiano deleghe rettorali inerenti al Dottorato di ricerca, all'Internazionalizzazione, alla Comunicazione e *Public Engagement*, dai dirigenti delle aree dell'amministrazione centrale o da altri rappresentanti della componente T/A, su convocazione del Coordinatore del PQA.
5. I lavori dei gruppi sono organizzati dal Coordinatore, o su sua delega, da uno dei Docenti o Ricercatori che li compongono.
6. I gruppi si riuniscono anche separatamente per l'organizzazione ordinaria delle attività di propria competenza.
7. Il responsabile dell'Ufficio di Supporto al PQA partecipa di diritto ai gruppi di lavoro.



ART. 8

Collaborazione con gli Organi d'Ateneo

1. Il PQA collabora con il Nucleo di Valutazione di Ateneo in ordine all'elaborazione delle linee programmatiche dell'AQ e dell'accreditamento dell'Ateneo ai sensi delle vigenti disposizioni normative e alle attività di verifica della corretta attuazione del sistema di AQ da parte delle strutture preposte alla didattica e alla ricerca.
2. Il PQA fornisce al Rettore anche le indicazioni necessarie al riesame del sistema di AQ dell'Ateneo.
3. Il PQA collabora con gli altri organismi interessati in materia di AQ e di valutazione.

ART. 9

Accesso alle informazioni

1. Nello svolgimento dei compiti attribuiti, il PQA accede alle informazioni relative alla gestione delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione dell'Ateneo, nonché a tutte le banche dati ad esse collegate e può richiedere agli Organi di governo, all'amministrazione centrale, alle Scuole, ai Dipartimenti e ai corsi di studio atti, dati e informazioni ritenuti necessari allo svolgimento delle attività di competenza.
2. I componenti del PQA hanno l'obbligo di riservatezza in merito alle informazioni e ai dati acquisiti durante lo svolgimento della propria attività.

ART. 10

Riunioni e verbalizzazione

1. Le riunioni del PQA non sono pubbliche e i verbali delle adunanze non sono conoscibili fino alla loro definitiva approvazione.
2. Alle riunioni del PQA partecipano senza diritto di voto i presidenti della Commissione Didattica e della Commissione Ricerca dell'Ateneo. In presenza di specifici punti all'ordine del giorno possono essere invitati alle riunioni del PQA, o dei gruppi di cui all'art. 7, il Coordinatore dell'Osservatorio della Ricerca, nonché professori o ricercatori che abbiano deleghe rettorali inerenti al Dottorato di ricerca, all'Internazionalizzazione, alla Terza missione, alla Comunicazione e *Public Engagement*, i Dirigenti e i Funzionari dell'Amministrazione competenti per materia.
3. Esercita funzioni di segretario verbalizzante il responsabile dell'ufficio di supporto al PQA di cui all'art. 6.



4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 comma 4, per la discussione di argomenti specifici o di particolare interesse il coordinatore può disporre l'audizione di altre figure esterne al PQA.
5. Il PQA si riunisce almeno due volte l'anno per l'esame delle attività istruttorie svolte nei gruppi, per l'assunzione delle relative decisioni e per la progettazione delle attività future sulla base di un calendario programmato annualmente, fatto salvo il caso in cui si renda necessario convocare sedute straordinarie e urgenti.
6. Le sedute sono convocate dal coordinatore, che ne fissa l'ordine del giorno. Ciascun componente può chiedere al coordinatore una riunione straordinaria per trattare questioni ritenute urgenti, nonché l'integrazione dell'ordine del giorno.
7. La convocazione, contenente l'indicazione dei punti posti all'ordine del giorno, è trasmessa per posta elettronica ai componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il caso di convocazione di urgenza.
8. Le riunioni sono valide se partecipa la metà più uno dei componenti, esclusi gli assenti giustificati per iscritto. Si considerano presenti anche i componenti collegati con la sede della riunione in via telematica, in audio-conferenza o in videoconferenza. In tal caso il coordinatore verifica la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando personalmente e in modo certo tutti i partecipanti collegati.
9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del coordinatore.
10. Per ogni seduta è redatto un verbale riassuntivo inviato a tutti i componenti e approvato di regola nella seduta immediatamente successiva.
11. Le funzioni espletate dai componenti del PQA non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico.
12. I componenti accademici, il responsabile dell'ufficio di supporto al PQA e i rappresentanti degli studenti non possono delegare alcuno alla partecipazione alle riunioni del PQA.
13. I componenti assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive del PQA decadono automaticamente dalla carica. In tal caso trova applicazione quanto stabilito al comma 4 dell'Art.3.

ART.11

Costituzione della rappresentanza studentesca

1. I rappresentanti degli studenti sono eletti secondo le modalità indicate nel Regolamento per le elezioni studentesche e contestualmente a esse. L'elezione avviene con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti.
2. In prima applicazione e fino all'indizione delle prossime elezioni delle rappresentanze studentesche, i rappresentanti degli studenti sono individuati nel



primo dei non eletti di ciascuna delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni delle rappresentanze studentesche 2019 per il Senato Accademico. In caso di parità tra liste, prevale lo studente che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nominative.

Articolo 12*
Norma transitoria

Il mandato in corso del Coordinatore e degli altri membri del Presidio di Qualità di Ateneo, nelle more dell'approvazione di un nuovo regolamento, è prolungato fino all'approvazione del regolamento stesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023.

* **Articolo 3, comma 1**, come modificato dal [decreto della Rettrice, 31 luglio 2023, n. 711 - prot. n. 1691442](#)
- Pubblicato in Albo Ufficiale (n. 9146) dal 31 luglio al 21 agosto 2023

* L'**articolo 12** è stato aggiunto con [decreto della Rettrice, 6 marzo 2023, n. 267 - prot. n. 50399](#) -
Pubblicato in Albo Ufficiale (n. 2794) dal 6 al 20 marzo 2023.